

Testo aggiornato con deliberazione dell'assemblea dei soci del 09 04 2024

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO DEL CRAL GRUPPO HERA FERRARA

Art. 1 – FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si propone di disciplinare le modalità per l'individuazione dei componenti il Consiglio Direttivo da sottoporre alla nomina da parte dell'Assemblea, al fine di promuovere e garantire una democratica e ampia candidatura di tutti i soci a detta carica.

Art.2 – MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI

1. Il consiglio Direttivo del CRAL Gruppo HERA Ferrara viene eletto dall'Assemblea dei Soci al termine della procedura elettorale di seguito prevista e dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo, due mesi prima della scadenza del mandato, indice nuove elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo a disposizione presso ciascun luogo di lavoro e da inviare alla Direzione Aziendale. Tali elezioni dovranno svolgersi in un'unica sezione elettorale.

Art.3 – VALIDITA' DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni sono valide indipendentemente dal numero dei soci che esercitano il diritto di voto.

Art.4 – ELETTORATO

1. Hanno diritto di voto tutti i soci. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto sarà esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.
2. Non possono essere candidati i membri delle commissioni elettorali nonché i componenti di seggio elettorale.
3. Possono essere candidati tutti i soci maggiorenni.

Art.5 – PRESENTAZIONE DELLA LISTA

1. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene sulla base di un'unica lista.

Art.6 – COMMISSIONE ELETTORALE

1. Contemporaneamente alla presentazione della lista devono essere indicati, alla corrispondente Direzione, i nominativi delle persone designate a comporre la Commissione Elettorale, composta di n. 3 Commissari Elettorali.
2. La Commissione Elettorale si intende costituita subito dopo la scadenza del termine per la presentazione della lista.
3. La Commissione, alla quale viene consegnata la lista entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione, ha i seguenti compiti:
4. a) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
b) suddividere l'Azienda o le unità produttive in seggi elettorali secondo la dislocazione degli elettori;

Testo aggiornato con deliberazione dell'assemblea dei soci del 09 04 2024

- c) nominare il Presidente delle Commissioni al proprio interno;
 - d) pubblicare le liste elettorali;
 - e) presiedere le operazioni di voto e scrutinio dirimendo controversie e decidendo sui ricorsi concernenti le elezioni stesse, proposti nei termini di cui al presente regolamento;
 - f) redigere verbale conclusivo delle operazioni elettorali;
 - ~~g)~~ redigere la Graduatoria degli eletti, affiggendola poi negli appositi albi aziendali e comunicando la stessa al Presidente del Consiglio uscente
5. La Commissione, in caso di votazione, assume le decisioni a maggioranza semplice.

Art.7 – ELENCHI ELETTORI

1. Il consiglio uscente del Direttivo del CRAL Gruppo HERA Ferrara mette a disposizione della Commissione Elettorale l'elenco dei soci che hanno diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art.8 – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

1. La lista dei candidati deve essere portata a conoscenza dei soci mediante affissione in tutti gli albi, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art.9 – LUOGO E ORARIO DELLA VOTAZIONE

1. La Commissione Elettorale, previo accordo con la Direzione interessata, stabilisce i luoghi e gli orari della votazione, in modo da permettere l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto. Per facilitare le operazioni di voto possono essere costituiti anche seggi mobili.
2. Luogo, giorno e orario della votazione devono essere portati a conoscenza dei soci, almeno 4 giorni prima della data fissata per le votazioni, da parte della Commissione Elettorale.

Art.10– SEGGIO ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale potrà nominare per ogni seggio un Presidente e degli scrutatori; diversamente sarà essa stessa a presiedere le operazioni di voto nei seggi elettorali.
2. A cura della Commissione Elettorale, ogni seggio viene dotato di un'urna idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Nel caso di un seggio mobile potrà essere usata un'unica urna per le votazioni presso più unità produttive. In tal caso l'urna dovrà essere sempre mantenuta chiusa e sigillata durante gli spostamenti, fino alle operazioni di scrutinio.
3. Il seggio dispone dell'elenco degli aventi diritto al voto presso di esso.

Art.11 – SISTEMA DI VOTAZIONE – SCHEDE ELETTORALI

1. Le elezioni avvengono sulla base della lista raccolta in un'unica scheda.
2. Nelle elezioni, il voto è diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.
3. Ogni scheda deve essere preventivamente firmata da almeno due dei componenti del seggio, essa deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione, dal Presidente o da chi per esso.

Testo aggiornato con deliberazione dell'assemblea dei soci del 09 04 2024

4. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.

Art.12 – VOTO DI PREFERENZA

1. L'elettore può manifestare la preferenza per un massimo di tre dei candidati della lista.
2. Tale voto viene espresso mediante crocetta apposta a fianco del candidato prescelto.

Art.13 – RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di ciò, essi devono essere riconosciuti da almeno due componenti del seggio.
2. Il Presidente, in ogni caso, farà apporre la firma dell'elettore accanto al suo nominativo sull'elenco apposito, quale attestazione dell'avvenuto esercizio di voto.

Art.14 - SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi elettorali in un'unica sede.
2. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio o del Presidente della Commissione elettorale verrà redatto il verbale.
3. La Commissione Elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale; il plico sigillato sarà conservato, secondo accordi tra la Commissione Elettorale e la Direzione competente, in modo da garantirne l'integrità.

Art.15 - GRADUATORIA DEGLI ELETTI

1. La graduatoria degli eletti verrà stilata in base al numero di voti di preferenza che ciascun candidato avrà ottenuto.
2. In caso di parità di voti fra i candidati, la graduatoria verrà stilata in base all'anzianità anagrafica.
3. Nel caso in cui nessuna lista di candidati sia stata presentata a seguito delle indizioni delle elezioni e quindi nessuna Graduatoria degli eletti sia disponibile, ovvero essa contenga un numero di eletti inferiore al numero minimo statutario dei componenti del Consiglio Direttivo, la nomina del Consiglio Direttivo verrà rimessa all'Assemblea dei soci che adotterà le decisioni più opportune per il rinnovo dell'organo anche senza i vincoli dovuti al rispetto del presente regolamento.

Art.16 – CONTESTAZIONI E RICORSI

1. La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla individuazione degli eletti e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, nonché all'affissione degli albi dei risultati, entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.
2. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini, senza che siano stati presentati eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale, si intende confermata l'individuazione degli eletti di cui al precedente comma.
3. Ove invece, siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

Testo aggiornato con deliberazione dell'assemblea dei soci del 09 04 2024

Art.17 – ~~PROCLAMAZIONE~~ NOMINA DEGLI ELETTI

1. La Commissione Elettorale non appena espletate le attività di cui all'articolo precedente trasmetterà i propri verbali e la graduatoria degli eletti al Presidente del Consiglio Direttivo uscente che li sottoporrà all'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina del Nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di 15 Consiglieri.
3. Nel caso in cui la Graduatoria degli eletti preveda un numero di candidati inferiore a 15 l'Assemblea potrà nominare altri Consiglieri fino a raggiungere una composizione di 15 membri. Tale integrazione del Consiglio da parte dell'Assemblea potrà avvenire sia all'atto del rinnovo dell'organo, sia in epoca successiva su richiesta del Consiglio in carica a cui pervengano ulteriori candidature.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, il Consiglio provvede tempestivamente a sostituirlo nominando il primo fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Art.18 – ADEMPIMENTI AZIENDALI

La Direzione dell'Azienda metterà a disposizione della Commissione Elettorale le urne per il voto e la cancelleria. Assumerà altresì i soli oneri logistici strettamente necessari allo svolgimento della procedura elettorale.